

- Ai Dirigenti scolastici
 - A tutti gli Insegnanti di religione
 - Al Personale scolastico
- LL SS

Prot.31

Vicenza, 04/04/2014

Penalizzati i docenti precari per le visite mediche specialistiche

La legge n.125 del 30 ottobre 2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) ha disposto che *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”*.

La circolare del marzo scorso della Funzione Pubblica (n. 2/2014) ha confermato che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o in alternativa dei permessi brevi (art. 16 CCNL Scuola).

Da questa norma risulteranno penalizzati gli insegnanti a tempo determinato (nel caso degli insegnanti di religione quelli “non stabilizzati” o con cattedra ad orario parziale nella secondaria) per i quali i permessi per motivi personali non sono retribuiti.

“Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia” (sempre con attestazione di presenza presso la struttura sanitaria e trasmissione telematica da parte del medico o della struttura sanitaria).

La Redazione regionale